



**Area Sviluppo, Promozione della città e Tutela delle tradizioni e del Verde pubblico
Settore Cultura
Servizio Affari Generali e Bilancio**

**CAPITOLATO TECNICO
PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE CON
ALLESTIMENTO/DISALLESTIMENTO DI UN'ARENA IN PIAZZA MERCATO A MARGHERA DAL
15/06/2026 al 11/09/2026 PER LE MANIFESTAZIONI
"MARGHERA ESTATE" E "CINEMA SOTTO LE STELLE" E SERVICE AUDIO/LUCI/VIDEO PER
N.12 SPETTACOLI DI "MARGHERA ESTATE" DAL 01 AL 18 LUGLIO 2026**

Affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs. 36/2023

I N D I C E

- Art. 1** - STAZIONE APPALTANTE
- Art. 2** - OGGETTO DELL'APPALTO
- Art. 3** - IMPORTO
- Art. 4** - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
- Art. 5** - DURATA E MODALITÀ' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
- Art. 6** - VERIFICHE E CONTROLLI
- Art. 7** - PENALI
- Art. 8** - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
- Art. 9** - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- Art. 10** - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO
- Art. 11** - TUTELA DEI DIPENDENTI, SOCI, COLLABORATORI: SICUREZZA E RISCHI
- Art. 12** - TUTELA DEI DIPENDENTI, SOCI, COLLABORATORI: REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
- Art. 13** - DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO. SUBAPPALTO
- Art. 14** - STIPULA CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
- Art. 15** - RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RECESSO
- Art. 16** - PROCEDURE CONCORSUALI
- Art. 17** - NORME REGOLATRICI DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
- Art. 18** - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
- Art. 19** - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- Art. 20** - CODICE DI COMPORTAMENTO
- Art. 21** - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
- Art. 22** - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. CONTATTI

Le condizioni del contratto di fornitura del servizio concluso con l'aggiudicatario sono di seguito descritte nel presente documento. Per quanto non previsto, si fa espresso riferimento alla documentazione del Bando di abilitazione CONSIP dei fornitori di servizi per la partecipazione al mercato elettronico (Me.P.A.)

Art. 1 – Stazione appaltante

Comune di Venezia – San Marco 4136, 30124 Venezia. C.F. 00339370272.

Sito web: www.comune.venezia.it

Area Sviluppo Promozione della città e Tutela delle tradizioni e del Verde pubblico

Settore Cultura - sede piazzetta C. Battisti n. 4 – 30174 Venezia Mestre tel. 041 274 6187

E-mail istituzionale: cultura@comune.venezia.it

Indirizzo PEC: cultura@pec.comune.venezia.it

Art. 2 - Oggetto dell'appalto

1. Il presente appalto ha per oggetto la fornitura/servizio con allestimento/disallestimento, di un'arena posizionata dal 15/06/2026 al 11/09/2026 per le iniziative "Marghera Estate". Nel dettaglio i concerti si terranno dal 01/07/2026 al 18/07/2026 e "Cinema sotto le stelle" si terrà dal 25/07/2026 al 31/08/2026, in piazza Mercato a Marghera – Venezia .
Si richiede inoltre, la fornitura di service audio/luci/video per n.12 spettacoli/concerti dal 01/07/2026 al 18/07/2026.
2. Il servizio, per le sua specificità e le sue caratteristiche, non è stato accorpato artificialmente né è frazionabile in lotti ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 36/2023.
3. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto (art. 120 d.lgs. 36/2023).

Art. 3 – Importo

1. L'importo per il servizio in oggetto di **€ 49.180,00.=** oneri fiscali esclusi, ha la sola funzione di indicare il valore massimo del servizio presunto, mentre il corrispettivo per l'esecuzione del contratto sarà determinato dall'offerta aggiudicata, senza alcun minimo garantito e senza che l'aggiudicatario abbia null'altro da pretendere. Con tale corrispettivo il soggetto affidatario si intende compensato di qualsiasi pretesa per l'appalto in parola senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
2. Per l'espletamento dell'appalto non sono attualmente rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e non sussistono di conseguenza specifici costi della sicurezza "interferenziali" che sono stati quantificati e sono pari a 0.

Art. 4 – Descrizione del servizio

1. Le caratteristiche della fornitura / servizio sono le seguenti:

a)allestimento e installazione in piazza Mercato a Marghera secondo le norme vigenti in materia di pubblica sicurezza di:

- palco modulare di m. 12x10, operativo dal 01/07/2026 per concerti/spettacoli "Marghera Estate" completo di scala con parapetto su 3 lati, 2 scale accesso posizionate sui 2 lati corti, rampa di accesso per persone disabili, gonnellino perimetrale in panno oscurante nero ignifugo Cl. 2;
- struttura di copertura per il palco motorizzata in tralicciato d'alluminio, automazione manovrabile da terra, teli scenografici ignifughi dimensioni utili interne m. 12x10 con tetto a doppia falda. Altezza torri di sollevamento m. 7.00. Tetto di copertura in PVC ignifugo Cl.2. Zavorre di controventatura necessarie;
- set quadratura in panno oscurante nero ignifugo Cl. 2 per il pubblico non pagante composta da 1 fondale di m. 12.00x6.00 e 6 quinte da mt 2.00x6.00 da sospendere al tetto di copertura;
- dal 1° al 3 luglio una platea da 600 posti e dal 7 luglio al 31 agosto una platea da 1000 posti con sedie agganciabili con struttura in acciaio e seduta in polipropilene ignifugo Cl. 1;
- predisposizione/tensione di cavi d'acciaio nei varchi d'entrata/uscita, per allestimento tendaggi in panno ignifugo;
- fornitura e posa in opera di 70 transenne in acciaio zincato da mt 2.50 cadauna da posizionare all'ingresso di piazza Mercato per impedire l'accesso alle autovetture, da rimuovere al termine degli spettacoli. Comprensivo della posa in opera delle transenne, è prevista la copertura delle stesse con teli pubblicitari, forniti dalla stazione appaltante;

- chiusura mobile per consentire il passaggio del tram stesso ed impedire, nel contempo, il transito delle autovetture;
- impianto elettrico con posizionamento di 6 lampade di emergenza ad alimentazione autonoma sempre accese per segnalazione uscite di emergenza, 2 lampade ad alimentazione continua per illuminazione scale accesso palco. Fornitura e posa in opera di 1 linea elettrica 63 A 380 V. alimentazione palco. Messa a terra di tutte le strutture in metallo installate;
- venga predisposto un gruppo elettrogeno, con un'autonomia di almeno un'ora, per l'alimentazione del circuito di illuminazione di emergenza disposta sul palco e a servizio della platea;
- dev'essere predisposta un'illuminazione di emergenza in prossimità delle scale di accesso al palco;
- posizionamento di tutta la cartellonistica e segnaletica necessaria (uscite emergenza, percorsi di esodo, estintori ecc), nello specifico devono essere indicate:
 - le funzioni svolte dai comandi di emergenza a dist
 - lo sgancio generale palco;
 - lo sgancio generale alimentazione "Piazza"; tutti i quadri elettrici afferenti la manifestazione con idonea descrizione; devono essere predisposte le lampade di segnalazione integrità circuiti a lancio di corrente dei comandi di emergenza a distanza (colore verde);
- fornitura e posa in opera di 35 pannelli in rete zincata da mt. 3.50 cadauna per chiusure perimetrali arena spettacolo complete dei basamenti necessari del rivestimento in oscurante nero ignifugo Cl. 2 e posa in opera e smontaggio di teli pubblicitari forniti dal Settore Cultura;
- fornitura di 6 estintori a polvere, di cui uno da posizionare in prossimità del proiettore e uno carrellato da posizionare in prossimità del palco e 1 per il quadro elettrico.

b) Fornitura di un service audio/luci/video montato secondo necessità indicata nelle relative schede tecniche di ogni singolo spettacolo, disponibile dal giorno 01/07/2026 al 18/07/2026 e per un totale di 12 spettacoli, comprensiva di:

- 1 fonico, 1 elettricista, 1 datore luci;
- fornitura di materiale tecnico di seguito specificato - in alternativa a quanto in elenco, fornitura di materiale di qualità corrispondente o superiore (soggetta a valutazione della stazione appaltante):

Materiale Audio: 1 mixer Midas serie Pro, 1 DL Midas, 1 Ipad e relativo router wifi, 12 diffusori RCF TTL 31 II, 4 subwoofer RCF 8006, 8 wedge monitor Martin LE 12JB con relativi finali di potenza, 16 microfoni dinamici standard (Shure SM 58, SM 57, Beta 52, Beta 98) ed aste relative, 4 microfoni a condensatore AKG 451 ed aste relative, 4 radiomicrofoni Shure ULXD con trasmettitori a mano SM 58 e body pack, 4 capsule microfoniche DPA 4088, 16 microfoni a condensatore Neumann 184 ed aste relative, 8 DI box Radial, 1 quadro elettrico distribuzione 32 A 380 V.

Materiale Luci: 1 mixer Avolites Tiger, 12 proiettori a testa mobile Robe o Clay Paky, 10 proiettori PC 1000, 4 proiettori blinder Led 2x100w, 12 proiettori Par Led RGBW Prolight 12Q, 2 dimmer ADB Micropack 6 ch cad, 1 quadro elettrico distribuzione 63A 380 V.

Backline: Batteria Yamaha 9000 con misure da definirsi in base alle richieste dei gruppi,

Cassa da 18/20/22, Tom 10/12/13/, Floor tom 14/16, Set piatti Paiste 2002 o Zildjian K (HH 14-Crash 14/16/17/18 Ride 20/22), Ampli chitarra Fender Deluxe Reverb, Testata basso Ampeg SVT II Pro, Cassa basso Ampeg Classic 4x1

Varie a disposizione: 1 pedana per batteria misura mt 3x2 h mt 0.40, 2 pedane misura mt 2x1 h mt 0.20, 1 pedana mt 8x3 h mt 0.40-

N. 3 utilizzi sistema videoproiezione: 1 schermo 4 mt di base formato 16:9, 1 videoproiettore full HD 4K 7000 ansilumen con relativa staffa sospensione, 1 Estender video Kramer, 1 switcher video multiformato AV Matrix, 1 PC adeguato.

c) nel periodo che intercorre tra i giorni 19/07/2026 e il 24/07/2026 smontaggio palco e copertura e montaggio struttura per proiezione cinema, nel dettaglio:

- struttura in multidirezionale completa di zavorre atta all'appendimento di uno schermo microforato di misura mt 12.00x5,20. Misure struttura multidirezionale mt 12.50x5,00 in pianta ed altezza mt 7.20. Montaggio dello schermo proiezione con fornitura e montaggio di un telaio in tubi metallici per il tensionamento dello stesso. Fornitura e messa in opera di oscurante ignifugo nero Cl 1 di dimensioni mt 12.50x7.20 in altezza da interporre tra lo schermo e la struttura in multidirezionale;

- montaggio di una torre in multidirezionale misure mt 4.00x2,50 in pianta ed altezza mt 4.00 completo di scala accesso e zavorre di controventatura. Posizionamento di un piano di calpestio a mt 3.00 da terra per sostegno cabina proiezione;
 - fornitura e montaggio di una cabina per proiezione di dimensioni min mt 2.50x2.50 con porta accesso con serratura e finestra richiudibile per proiezione da mt 1x1;
 - posa in opera e messa in opera di 1 cavo alimentazione 32 A 380 V dal quadro fornitura alla cabina proiezione e messa in opera del relativo quadro distribuzione 6 uscite 220 V 16A;
 - impianto illuminazione interno della cabina proiezione;
- disallestimento e ritiro entro il 11/09/2026 di tutte le strutture installate.

1. E' previsto un apposito spazio dedicato alle persone diversamente abili opportunamente segnalato, posto lungo il lato esterno ovest in modo da agevolare le operazioni di manovra anche in caso di emergenza.
2. Le strutture dovranno essere posizionate come da planimetrie allegate, in piazza Mercato a Marghera - Venezia.
3. Il servizio dovrà svolgersi a regola d'arte secondo quanto indicato nel presente capitolato e documentazione allegata e secondo leggi vigenti.
4. Il personale addetto ai servizi tecnici deve essere in possesso dell'attestato di idoneità tecnica a rischio elevato (formazione rischio elevato 16 ore) di cui all'art. 3 della l. 609/1996 come prescritto dall'art. 6 comma 3 del D.M. 10 marzo 1998, trattandosi di luogo di lavoro ove si svolge attività come da elenco dell'allegato X e del corso per addetti di primo soccorso gruppo B (formazione 12 ore, con aggiornamento triennale di 4 ore) ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e deve essere informato, formato ed addestrato dal proprio datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e come prescritto dall'Accordo della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano.
5. Tutti i materiali utilizzati per l'espletamento del servizio devono avere caratteristiche rispondenti alle normative vigenti in ambito nazionale e comunitario e devono corrispondere a quanto dichiarato nel preventivo, a garanzia del pieno rispetto e della salvaguardia delle persone e del personale impiegato.
6. Se si rendesse necessario sostituire i materiali installati, ogni nuovo materiale dovrà avere le stesse caratteristiche qualitative di quello sostituito.
7. E' tassativamente vietato l'utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali non conformi alle vigenti norme di sicurezza e prevenzione o che comunque possano risultare pericolosi per l'incolumità delle persone ovvero arrecare danno o deteriorare lo spazio occupato.
8. L'affidatario dovrà dotare il proprio personale di eventuali adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi atti a garantire la massima sicurezza in relazione alla tipologia delle attività oggetto della fornitura/servizio di cui al presente atto; dovrà informare il proprio personale sui rischi trasmissibili standard esistenti negli ambienti in cui sono destinati e sulle relative misure di prevenzione e protezione individuate nel DUVRI, da adottare al fine di eliminarli o ridurli.

L'Arena, dotata di strutture per lo stazionamento del pubblico, dove si svolgono attività di intrattenimento o di spettacolo è soggetta alla normativa vigente per i locali di pubblico spettacolo, pertanto va presentata documentazione conforme all'art. 7, comma 7 sexies, della L. 14 del 24.02.2023, di conversione del DL 29 dicembre 2022, n. 198, che estende le disposizioni recate dall'art. 38 bis del decreto legge n. 76/2020 in materia di semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, sino al 31 dicembre 2023.

Documentazione da produrre:

Reazione e resistenza al fuoco

1. Dichiarazione ai fini della reazione al fuoco (modello Ministero dell'Interno DICH.PROD.), a firma di tecnico abilitato o professionista antincendio, in conformità al D.M. 07.08.2012 e s.m.i., relativa a tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, sedie, ecc.).

Strutture

1. Verifica, a firma di tecnico abilitato ed in corso di validità (1 anno), attestante la corretta manutenzione, l'idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici per tutte le strutture installate;

- dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata rilasciata dalla ditta installatrice.

Impianto elettrico

- Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, redatta ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 dalla ditta installatrice, e comprensiva degli allegati obbligatori, a partire dal punto di consegna dell'Ente erogatore, per le eventuali parti di impianto poste all'interno di strutture (stand, gazebo, ecc.) e deve essere predisposto uno schema elettrico unifilare a blocchi dell'impianto elettrico della manifestazione. In caso di allacciamento ad impianto fisso esistente, dovrà essere disponibile la dichiarazione di conformità di quest'ultimo, unitamente alla documentazione attestante la corretta esecuzione della manutenzione e delle verifiche periodiche;
- rapporto di verifica per le parti di impianto elettrico posto all'esterno (per la redazione può essere utilizzato il modello di cui al D.M. 37/2008 o il modello del Ministero dell'Interno DICH.IMP.), riportante le risultanze delle verifiche e prove, in particolare:
 - esame a vista dei componenti e delle condizioni di impianto;
 - prova di continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e supplementari;
 - prova della resistenza di isolamento tra ogni conduttore attivo e la terra;
 - verifica del coordinamento per la protezione contro i contatti indiretti realizzata mediante interruzione automatica dell'alimentazione (misura della resistenza di terra Ra nei sistemi TT);
 - prova di funzionamento degli interruttori differenziali;
 - prove di polarità per accertare che non siano installati dispositivi di interruzione unipolare sul neutro (nei casi vietati);
 - verifica della caduta di tensione lungo le linee;
 - verifica della separazione tra eventuali circuiti SELV o PELV e gli altri circuiti e la terra;
 - verifica dell'autonomia della fonte energetica statica di sicurezza o degli apparecchi illuminanti di sicurezza autoalimentati.

Carichi sospesi

- Per i carichi sospesi (circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco 15985 del 30 ottobre 2023):
 - documentazione tecnica illustrante la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato;
 - schemi dei sistemi di sospensione /apprendimento evidenzianti, ove presenti, i sistemi complessi (per es. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato;
 - certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema, come precisato nella tabella che segue:

A	Struttura di sostegno	Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato
B	Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale	Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato
C	Collegamento principale	Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato
D	Collegamento di sicurezza	Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del sistema estensibile
E	Motore/paranco (eventuale)	Marchatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo (annuale) in corso
F	Vincolo di collegamento fra motore/collegamento	Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, occhio) del produttore e/o di tecnico abilitato

	principale e il carico	
G	Carico	Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*) dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato

(*) In merito alla valutazione analitica dei carichi sospesi si ravvisa la attuale possibilità di utilizzare una precisa analisi strumentale con sistema di pesatura dotato di dinamometri elettronici informatizzati in grado di fornire e trasferire i dati delle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e/o dei macchinari atti alla produzione dello spettacolo.

- attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (per es. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile della attività/manifestazione.

Gestione sicurezza

1. Copia degli attestati di formazione degli addetti antincendio e, nei casi previsti, degli attestati di idoneità tecnica antincendio (DM 02/09/2021 Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. e dal DM 03/09/2021 Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a).

Sintesi delle misure per l'installazione di strutture per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo

Di seguito le principali misure di sicurezza previste dalla normativa vigente per l'installazione di strutture, locali ed impianti per la realizzazione di manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo (sono comprese le strutture utilizzate per le feste paesane nelle quali è presente l'aspetto del pubblico spettacolo o trattenimenti danzanti).

Area di installazione	D.M. 19.08.1996 punti 2.1.3. (tutte le attività)	1. Il luogo di installazione deve consentire l'avvicinamento e la manovra degli automezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento delle persone verso aree adiacenti: a. larghezza 3,5 m, b. altezza libera 4 m, c. raggio di curvatura 13 m, d. pendenza non superiore al 10%, e. resistenza al carico almeno di 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore con un passo di 4 m).
	D.M. 19.08.1996 punto 7.1 (solo per circhi, parchi divertimento, spettacoli viaggianti, teatri tenda e simili, compresi i tendoni per feste paesane con attività di pubblico spettacolo)	2. Le strade per l'allontanamento del pubblico devono avere una larghezza totale pari almeno alla metà della larghezza complessiva delle uscite dell'impianto e l'allontanamento deve essere possibile in due sensi.
Distanze di sicurezza	D.M. 19.08.1996 punto 7.1 (solo per circhi, parchi divertimento, spettacoli viaggianti, teatri tenda e simili, compresi i tendoni per feste paesane con attività di pubblico spettacolo)	1. Tra i tendoni adibiti a pubblico spettacolo (anche se parzialmente destinati a spettacolo e <u>tutti</u> gli altri edifici circostanti deve essere garantita una distanza di rispetto non inferiore a 20 m.
Protezione attiva	D.M. 19.08.1996 punto 7.1 (solo per circhi, parchi	1. L'area deve essere dotata di energia elettrica e di almeno un idrante per il rifornimento degli automezzi

	divertimento, spettacoli viaggianti, teatri tenda e simili, compresi i tendoni per feste paesane con attività di pubblico spettacolo) norma UNI 10779 (2021) ed anche riferimenti UNI EN 12845 (2020) secondo quanto prescritto dal DM 20 dicembre 2012.	antincendio (UNI 70 con portata di 460 l/min);
	D.M. 19.08.1996 punto 15.2 (tutte le attività)	2. devono essere previsti estintori nel numero di uno ogni 200 mq. di pavimento, con un minimo di due, aventi capacità estinguente non inferiore a 13 A 89 BC.
Impianti elettrici	D.M. 19.08.1996 punto 13.2 (tutte le attività)	1. Deve essere previsto un impianto di illuminazione di sicurezza che assicuri un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le via di uscita, e non inferiore a 2 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico; 2. all'esterno dell'attività deve essere installato, in posizione visibile, accessibile e segnalata, un dispositivo di sgancio dell'intero impianto elettrico; 3. le strutture e masse metalliche che possono accidentalmente elettrificarsi per contatto con apparecchiature od impianti elettrici, devono essere collegate ad idoneo impianto di messa a terra; 4. le strutture e masse estranee che possono accidentalmente elettrificarsi per contatto con apparecchiature od impianti elettrici, devono essere collegate in equipotenziale tra loro e ad idoneo impianto di messa a terra; 5. le strutture e masse estranee poste a distanza inferiore a 2-2,5 m da altre masse di cui al punto precedente devono essere collegate in equipotenziale tra loro; 6. i cavi elettrici volanti devono essere situati ad altezza non inferiore a 2,5 m ed adeguatamente ancorati ad elementi fissi. Quelli posti in attraversamento dei percorsi carrabili per i mezzi di soccorso o di strade aperte alla libera circolazione devono essere posti a 6 m dal suolo o a terra adeguatamente protetti (norma CEI 64/8/7 sez. 704 e CEI 11-4); 7. i cavi elettrici posati sul piano di calpestio devono essere protetti meccanicamente con idonei dispositivi di protezione allo scopo realizzati (passaggio di sole persone o di mezzi di trasporto); 8. tutti i corpi illuminanti sospesi devono essere protetti da cadute accidentali e, se collocati, ad altezza inferiore a 2,5 m, protetti anche meccanicamente.
Reazione al fuoco	D.M. 19.08.1996 punti 2.3.2 e 2.3.3 – D.M. 31.03.2003 e D.M. 15.03.2005 (tutte le attività)	1. Il materiale dei tendoni dei circhi, teatri tenda e strutture similari deve essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 2; 2. le sedie combustibili non imbottite devono essere di classe 2 di reazione al fuoco; 3. le poltrone ed i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM di reazione al fuoco; 4. i materiali allestiti nell'area scenica devono essere

		di classe di reazione al fuoco non superiore a 1; 5. le condotte di ventilazione devono essere in classe A1 (0) di reazione al fuoco. I raccordi flessibili, di lunghezza non superiore a 5 volte il diametro, possono essere in classe 1. Eventuali materiali isolanti devono essere conformi al D.M. 31.03.2003, ovvero al D.M. 15.03.2005.
Affollamenti ed esodo	D.M. 19.08.1996 punto 4.1	1. Nei locali adibiti a trattenimenti ed attrazioni varie l'affollamento va calcolato con una densità di affollamento di 0,7 persone per metro quadrato; 2. nei teatri, cinema, auditori, teatri tenda, circhi l'affollamento è pari al numero dei posti a sedere e di quelli in piedi autorizzati, compresi quelli per le persone con ridotte od impedito capacità motorie; 3. nelle aree pubbliche nelle quali l'accesso sia libero e non controllato, l'affollamento può essere determinato con la densità di 2 persone/mq (Chiarimento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013);
	D.M. 19.08.1996 punto 4.2 (tutte le attività)	6. la capacità di deflusso per i locali al chiuso con pavimento a quota compresa tra più o meno 1 m dal piano esterno di riferimento è pari a 50 persone/modulo (60 cm); 7. la capacità di deflusso dei locali all'aperto non deve essere superiore a 250 persone/modulo (60 cm);
	D.M. 19.08.1996 punti 4.3.2 e 4.3.3 (tutte le attività)	8. il numero di uscite verso l'esterno non deve essere inferiore a 3 di larghezza singola non inferiore a 2 moduli (1,2 m). Per locali con capienza fino a 150 persone sono sufficienti due uscite di larghezza non inferiore a 90 cm (calcolate come 1 modulo).
Layout interno	D.M. 19.08.1996 punto 3.2 (tutte le attività)	1. La distanza tra gli schienali delle sedie con seduta fissa, tra fila e fila successiva, deve essere non inferiore a 1,1 m; 2. nei locali ed aree (anche all'aperto) non provvisti di posti a sedere fissi è consentito l'impiego temporaneo di sedie collegate rigidamente tra loro in file. Ciascuna fila può contenere al massimo 10 sedie, disposte in gruppi di 10 file.
Gestione della sicurezza	D.M. 19.08.1996 Titolo XVIII (tutte le attività)	1. deve essere attivata la gestione della sicurezza prevista nei vari punti contenuti nel titolo in oggetto.
	DM 01/09/2021 Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. DM 02/09/2021 Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione	1. Gli addetti antincendio devono aver frequentato un corso specifico per attività a rischio medio; 2. in caso di attività con un numero maggiore di 100 persone, gli addetti antincendio devono aver conseguito l'attestato di idoneità tecnica a seguito di esame presso un Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

	antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. DM 03/09/2021 Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.	
Cartellonistica di sicurezza	D.M. 19.08.1996 Titolo XVII	1. In corrispondenza delle porte delle uscite di sicurezza deve essere installata una segnaletica di tipo luminoso, mantenuta sempre accesa durante l'esercizio dell'attività, ed inoltre alimentata in emergenza. 2. La cartellonistica deve indicare in particolare: a. le porte delle uscite di sicurezza; b. i percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza; c. l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi.

Requisiti

1. Requisiti generali: l'affidatario del servizio deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e non incorrere nei motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto.
2. Requisiti di capacità tecnica e professionale: l'operatore economico deve essere iscritto ai registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'attività oggetto dell'appalto.

Criteri ambientali minimi per affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione di eventi

1. Ai sensi del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 459 del 19 ottobre 2022, l'attuazione dei Criteri Ambientali Minimi per gli eventi mira a ridurre gli impatti ambientali del settore e a promuovere la diffusione di buone pratiche di accessibilità e inclusione, il rispetto delle condizioni di lavoro dignitose nonché della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Gli eventi sono realizzati secondo un approccio inclusivo che tiene conto delle differenti specifiche esigenze di tutti i possibili partecipanti: famiglie con bambini, persone molto anziane, persone con difficoltà o con disabilità, che garantiscano la piena fruibilità degli eventi accessibili a tutti.
2. Tutti gli allestimenti garantiscono l'accessibilità, usabilità e fruizione d'uso di un'ampia platea di utenti ed in particolare per le persone con disabilità. Tali requisiti ne consentono l'utilizzo in modo autonomo, confortevole e sicuro. Tutti gli elementi dell'allestimento utilizzati per l'evento sono, quando possibile, riutilizzati da eventi precedenti o noleggiati e sono, ove possibile, destinati al riuso nelle edizioni successive dell'evento o altri eventi di propria gestione.
3. Gli imballaggi degli allestimenti sono riutilizzati o, se danneggiati, avviati a riciclo.
4. Trasporto materiali: Sarebbe preferibile, ove possibile, ricorrere a forme di raggruppamento dei materiali destinati all'allestimento dell'evento, al fine di contenere e razionalizzare il numero dei trasporti, riducendo la circolazione dei mezzi e l'inquinamento atmosferico.
5. Formazione al personale: Tutto il personale coinvolto nell'evento, compresi i fornitori di servizi, è adeguatamente formato, a seconda delle mansioni, sulle tematiche relative alle principali misure da adottare per rendere un evento sostenibile riducendone i relativi impatti ambientali e sociali e dunque sensibilizzarlo sull'importanza di una gestione sostenibile dei processi in cui

sono coinvolti. La formazione riguarda in particolare misure volte a: ridurre i consumi energetici attraverso la corretta gestione degli apparati di illuminazione e dispositivi tecnologici; attuare la corretta gestione dei rifiuti secondo la gerarchia prevista dall'art. 179 del d.lgs n.152/2006.

6.

Art. 5 – Durata e Modalità di esecuzione del servizio

1. La durata del servizio e validità dell'affidamento sono fissati dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 11/09/2026.
2. L'aggiudicatario deve essere in grado di provvedere a tutte le attività indicate nel presente capitolato.
3. L'amministrazione acquisisce la documentazione presentata per i propri fini.

Art. 6 – Verifiche e controlli

1. L'affidamento oggetto del presente appalto non s'intende obbligatorio e quindi efficace per l'Amministrazione Comunale finché non siano intervenuti l'esecutività degli atti amministrativi e siano stati espletati gli accertamenti e le verifiche previsti dalle leggi vigenti.
2. La verifica del possesso dei requisiti avviene mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) ai sensi della Delibera ANAC n. 464 del 27/07/2022; per l'accesso al dettaglio dei propri documenti, l'operatore economico rilascia apposita autorizzazione alla stazione appaltante.
3. L'Amministrazione, oltre alle verifiche previste dalla normativa vigente ai sensi del d.p.r. 445/2000 provvederà alla verifica di conformità con quanto dichiarato dalle certificazioni rese.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche per controllare la corrispondenza alle specifiche del presente Capitolato e nel caso di difformità provvederà a darne comunicazione all'affidatario.
5. Come indicato nella delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024 ad oggetto "Indicazioni alle stazioni appaltanti in merito alle modalità di espletamento dei controlli e delle verifiche da svolgere durante la fase esecutiva degli appalti di servizi e forniture", sono previste ispezioni a sorpresa con cadenza periodica. E potranno essere utilizzati schemi tipo di processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore.

Art. 7 – Penali

1. Il Committente prevede penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, come previsto dall'art. 126 d.lgs. 36/2023.
2. Nei casi di mancato rispetto, da parte del soggetto affidatario, di uno qualunque degli obblighi previsti dal d.lgs. 81/08 per fatti a questi imputabili, sarà applicata una penale di € 500,00 (cento), fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere, per le fattispecie più gravi, alla risoluzione del contratto. In ogni caso l'applicazione delle penali non esclude la possibilità per l'Amministrazione comunale di richiedere ai sensi dell'art. 1382 c.c. il risarcimento di danni ulteriori.
3. Dal pagamento dei corrispettivi sarà detratto:
 - l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienze a carico dell'appaltatore e di quant'altro dallo stesso dovuto ai sensi del presente articolo;
 - la ritenuta dello 0,50% prevista dall'art. 11 co. 6 secondo periodo del D.Lgs 36/2023.
4. Delle applicazioni delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate, l'Ente renderà tempestivamente informato l'affidatario con lettera raccomandata a/r, concedendo un termine minimo di dieci giorni dalla data di ricevimento per la presentazione di spiegazioni ed eventuali giustificazioni.

Art. 8 – Modalità di fatturazione e pagamento

1. Il corrispettivo della fornitura/servizio sarà liquidato dal Servizio Affari generali e Bilancio su presentazione di regolari fatture con le seguenti modalità: il 40% dell'importo affidato a titolo di acconto, da erogarsi entro il 31/07/2026, ed il saldo a conclusione del servizio regolarmente

effettuato.

2. Nella fatturazione dei corrispettivi dovrà essere indicata la detrazione dello 0,50% prevista dall'art. 11 co. 6 secondo periodo del D.Lgs 36/2023.
3. Le fatture dovranno pervenire esclusivamente in formato elettronico, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, e dovranno essere intestate a Comune di Venezia – Area Sviluppo, Promozione della città e Tutela delle tradizioni e del Verde pubblico – Settore Cultura, piazzetta Battisti n. 4 – Venezia Mestre, dovranno indicare obbligatoriamente tutti i dati relativi al pagamento (numero c/o bancario dedicato e codice IBAN, numero c/c postale dedicato); riportare il codice **CIG**, relativo al servizio; indicare l'importo complessivo fatturato; indicare Settore Cultura - Servizio Affari generali e Bilancio. Dovranno essere inoltrate in formato digitale con il codice univoco ufficio "UFWX64" e nome ufficio "Uff_eFatturaPA". In mancanza di suddetti elementi le fatture saranno restituite al mittente. Codice Fiscale Comune di Venezia: 00339370272.
4. Il pagamento, subordinato alla preventiva verifica da parte del personale incaricato dell'Amministrazione comunale, della regolare esecuzione del servizio nel rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente capitolato e atti allegati, sarà disposto con atto dirigenziale e verrà effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, attraverso bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche e a servizio regolarmente effettuato.
5. L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti al soggetto affidatario fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.
6. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, gli obblighi di fatturazione nei confronti della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti.
7. Il prezzo di aggiudicazione sarà invariabile per tutta la durata del servizio.
8. Il meccanismo dello Split Payment è regolato dall'art. 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società" del DPR n. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e ss.mm.ii.

Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della l. 136/2010 e s.m.i. In particolare, si impegna a trasmettere al Settore Cultura, entro 7 giorni dall'accensione del/i conto/i dedicato/i al contratto in oggetto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.
2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, il Settore Cultura avrà facoltà di risolvere il contratto mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R o tramite PEC, salvo in ogni caso, il risarcimento dei danni prodotti da tale adempimento.
3. L'appaltatore si impegna a far sì che nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo.
4. In caso di inadempimento agli obblighi previsti dall'art. 3 l. 136/2010 il contratto di aggiudicazione si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 10 – Responsabilità e obblighi dell'affidatario

1. L'affidatario ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione o tentativi di concussione commessi nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
2. L'affidatario è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto nel presente atto e documentazione allegata con la migliore diligenza e attenzione e ne è responsabile verso l'Amministrazione Comunale.

3. L'affidatario sarà considerato responsabile civilmente e penalmente in caso di infortuni, sinistri o di danni che per fatto proprio, del proprio personale, o per mancate previdenze, venissero arrecati alle persone o alle cose, sia del Comune che di terzi, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità ed onere, ivi compresa la stipula di contratti di assicurazione per responsabilità civile.
4. L'Amministrazione non sarà responsabile in caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei materiali.
5. Fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del d.lgs. 276/2003 e s.m.i., il contraente è tenuto a manlevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.
6. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti del presente articolo l'Amministrazione, fatta salva l'eventuale risoluzione del contratto, ha diritto di richiedere al soggetto il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra. Qualora l'affidatario non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Amministrazione ha la facoltà di provvedere direttamente, trattenendo l'importo sui crediti vantati dal soggetto affidatario, con obbligo di immediato reintegro.
7. Qualora l'affidatario non intenda accettare l'assegnazione dell'appalto, sarà comunque tenuto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dal Comune.
8. In caso di avvalimento (art. 104 d.lgs 36/2023), l'operatore economico e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido dell'esecuzione del contratto.

Art. 11 – Tutela dei dipendenti, soci, collaboratori: sicurezza e rischi

1. Il soggetto aggiudicatario ha l'obbligo di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e/o del Decreto Interministeriale del 22 luglio 2014 e ss.mm.ii con nomina CSP e CSE e redazione PSC e/o DUVRI.
2. E' obbligo dell'aggiudicatario assicurare le misure di prevenzione, protezione e contenimento dei rischi previsti nei documenti di sicurezza adottati nel quadro dell'azione di cooperazione e coordinamento promossa dagli uffici comunali in ottemperanza dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e dall'art. 16 del d.lgs. 106/2009 e s.m.i e l'osservanza, da parte dei propri dipendenti, degli adempimenti e delle misure di sicurezza previsti dagli appositi piani di sicurezza.

Art. 12 – Tutela dei dipendenti, soci, collaboratori: regolarità contributiva

1. Il soggetto affidatario è obbligato all'osservanza di tutte le norme dei regolamenti e delle disposizioni in materia di assistenza, previdenza, assicurazione sociale e contributiva per i dipendenti, soci o collaboratori.
2. Gli ordini di pagamento saranno disposti, previa positiva conclusione delle necessarie verifiche a carico dell'Amministrazione comunale e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) (o nel caso la legge non disponga l'iscrizione del concorrente presso l'INPS e/o INAIL necessari per richiedere il DURC, altro documento equiparabile, se dovuto) che non evidenzia inadempienze. Il Comune di Venezia potrà richiedere all'operatore economico ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive degli operatori impiegati nell'esecuzione del servizio.
3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 11 comma 6 D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.
4. L'operatore economico si obbliga a tenere indenne e dunque risarcire l'Amministrazione Comunale per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa Amministrazione dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa o avanzata nei suoi confronti da parte di dipendenti impegnati nell'appalto.
5. Si fa espresso rinvio a quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010.

Art. 13 – Divieto di cessione di contratto. Subappalto

Ai sensi dell'art. 119 d.lgs. 36/2023, i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 120, comma 1, lettera d\)](#) del Codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dello stesso art. 119.

Le prestazioni oggetto del contratto di appalto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto (art. 119 co. 17 d.lgs. 36/2023).

Per l'eventuale cessione di azienda e gli eventuali atti di trasformazione, fusione e scissione del/i soggetto/soggetti esecutore/i del contratto valgono le disposizioni in vigore.

La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti del Comune di Venezia solo qualora sia notificata all'Ente appaltante e venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.

Art. 14 – Stipula contratto e Spese contrattuali

1. Tutte le imposte e le spese inerenti e conseguenti alla procedura, gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, relativi al personale addetto, sono a carico dell'affidatario, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.
2. Ai sensi dell'art. 18 comma 1 d.lgs. 36/2023, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), secondo le modalità e le procedure messe a disposizione dal MEPA.
3. Il capitolato fa parte integrante del contratto.
4. Il contratto è stipulato nei termini indicati dell'art. 18 co. 1 d.lgs. 36/2023.
5. L'imposta di bollo è a carico dell'appaltatore che deve adempiere secondo quanto previsto dall'Allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023: per la fascia di importo del contratto € 40.000,00-150.000,00, l'imposta di bollo è pari a € 40,00.
6. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
7. L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere all'affidamento del servizio nelle more della stipula del contratto.

Art. 15 – Risoluzione contrattuale e recesso

1. La stazione appaltante può risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano le condizioni indicate all'art. 122 del d.lgs. 36/2023, in particolare per modifica sostanziale del contratto. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; se l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, fermo restando il pagamento delle penali; per impiego di personale non idoneo a garantire le responsabilità gestionali affidate; in caso di mancato rispetto del Protocollo di legalità; per cessione del contratto ai sensi dell'art. 119 d.lgs. 36/2023; in caso di applicazioni di penali in misura superiore, complessivamente, al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, come previsto dall'art. 126 d.lgs. 36/2023.
2. Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'affidatario, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende avvalersi della presente clausola: inosservanza di norme in materia di lavoro; inosservanza di norme in materia di sicurezza; violazione del divieto di cessione del contratto; ripetute inadempienze contrattuali che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo all'applicazione di penalità per un ammontare complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale, fermo restando il diritto all'eventuale risarcimento del danno.
3. L'Amministrazione comunale provvederà alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.:
 - nel caso di reiterate e gravi inadempienze del contraente rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto (es. atti e comportamenti lesivi dei legittimi interessi della committenza) o violazione di norme di legge o di regolamenti;
 - per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;

- per violazione da parte dell'affidatario degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale (D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30/03/2001 n. 165) e del Codice di Comportamento del Comune di Venezia (Delibera G.C. n. 78 del 13/04/2023);
 - per mancato rispetto del Patto di integrità o del Protocollo di legalità del 09/10/2025 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti.
4. L'Amministrazione verificherà l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'affidatario il fatto assegnando un termine di quindici giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
 5. In caso di risoluzione del contratto, nonché nel caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti al contraente in relazione al contratto cui essi si riferiscono, ovvero di porre a carico dell'operatore economico i maggiori costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento.
 6. Ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. La facoltà di recedere ai sensi dell'art. 1671 c.c. è esercitata mediante invio di apposita comunicazione. In ogni caso le parti si atterranno a quanto previsto dall'art. 2237 cc.

Art. 16 – Procedure concorsuali

1. Nel caso di apertura di procedura concorsuale o di amministrazione controllata nei confronti del soggetto affidatario, l'Amministrazione comunale ha facoltà di recesso.
2. In caso di fallimento, concordato preventivo, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'operatore economico, il contratto di affidamento del servizio si scioglie di diritto. Per l'individuazione di un nuovo affidatario l'Amministrazione potrà, in danno all'affidataria e senza indugio, affidare il servizio ad altro soggetto.
3. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi si applica l'art. 68 del d.lgs. 36/2023.
4. L'Amministrazione comunale potrà valutare se proseguire o meno il contratto con un altro operatore economico in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 17 – Norme regolatrici del rapporto contrattuale

1. Le condizioni del contratto concluso con l'affidatario sono descritte nel presente documento e negli allegati.
2. Per quanto non espressamente indicato, il rapporto contrattuale è regolato:
 - a) dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare dalla Legge sulla Contabilità di Stato, R.D. n. 2440/23, dal d.lgs. n. 36/2023 in materia di Contratti pubblici, dal Codice civile, dal d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - b) dalle vigenti disposizioni regolamentari anche comunali;
 - c) dal regolamento e-procurement della piattaforma di Consip denominata Acquistinretepa e dal bando **CPV "Servizi- Categoria: Servizi di allestimento spazi per eventi CPV: 79952000-2 Servizi di organizzazione di eventi"**, nel M.E.P.A.

Art. 18 – Definizione delle controversie e foro competente

1. Per qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del contratto è competente l'Autorità giudiziaria del Foro di Venezia.
2. Il contratto non contiene la clausola compromissoria. È escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal contratto.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, si è provveduto a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affi-

damento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del contratto.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

Art. 20 – Codice di Comportamento

1. L'affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento interno), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché del "Codice di comportamento interno" del Comune di Venezia, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 13/04/2023.
2. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso all'affidatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del decreto sopra citato nonché copia del Codice di comportamento interno approvato con le suddette deliberazioni della Giunta Comunale, per una sua più completa e piena conoscenza. L'affidatario si impegnerà a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire su richiesta prova dell'avvenuta comunicazione.
3. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 21 - Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) - Rischi corruttivi e Trasparenza

L'appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto dal Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028- sezione "Rischi corruttivi e trasparenza", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 281 del 30/12/2025, disponibile al seguente link:

<https://www.comune.venezia.it/it/content/piano-performance> .

Il Contraente dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e alla L. 6 novembre 2012, n. 190 (cd. Legge anticorruzione), nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Codice di comportamento interno del Comune di Venezia suddetto. Tanto premesso il Contraente, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, dichiara di:

- rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta in linea con esso e con quanto previsto dal PIAO 2026-2028 alla sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" e comunque tale da non esporre il Comune di Venezia al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D. Lgs. 231/2001 e dalla L. 190/2012;
- non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori del Comune di Venezia a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme ad esso e al PIAO 2026-2028 - sezione "Rischi corruttivi e trasparenza";
- non essere a conoscenza di situazioni di conflitto di interesse (es: rapporti di parentela tra il personale dell'operatore economico e i dipendenti del settore interessato dal procedimento);
- non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione comunale che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione stessa nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- essere al corrente che l'affidamento prevede delle clausole risolutive nel caso di mancato rispetto del protocollo di legalità o del Patto di integrità

(<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>), come previsto dal PIAO 2026-2028 alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza";

- essere consapevole che ai sensi dell' art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima il Comune di Venezia a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Art. 22 – Responsabile del procedimento. Contatti

1. Per informazioni relative all'appalto: Responsabile del Servizio Teatri, Attività culturali, Spettacolo e Culture Giovanili dott.ssa Elisabetta Da Lio (telefono 041 274 6183); dott.ssa Laura Rubin (telefono 041 274 6180). Indirizzo e-mail: attivita-culturali@comune.venezia.it.
2. Il dirigente del Settore Cultura e Responsabile Unico del Progetto è il dott. Michele Casarin; il responsabile del Procedimento è la dott.ssa Miriam Balbo in qualità di responsabile del Servizio Affari generali e Bilancio.